

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Schema di regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL di capacità complessiva fino a 5 m<sup>3</sup>.**

La legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'allegato A, tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata legge n. 340/2000 è stato elaborato il presente schema di regolamento, anche sulla scorta dei lavori a suo tempo condotti da un apposito gruppo di lavoro in collaborazione con le principali associazioni del settore.

La semplificazione prevista nello schema di regolamento si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto, disciplinata dall'articolo 2 del d.P.R. n. 37/1998, e nell'adozione della sola fase di rilascio del certificato di prevenzione incendi, per la quale la documentazione tecnica già prevista dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (attestante l'installazione a regola d'arte del deposito ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio) dovrà essere integrata da una planimetria recante l'indicazione dell'ubicazione del deposito.

Si fa notare come con la recente emanazione del decreto ministeriale 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 m<sup>3</sup>, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, ecc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

Il regolamento si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del regolamento, ossia la disciplina del procedimento semplificato per la messa in esercizio, ai fini antincendio, dei depositi di GPL

di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> che non siano a servizio di attività soggette ai controlli antincendio ai sensi della legge n. 966/65 e del d.P.R. n. 547/55;

- l'articolo 2 fissa gli adempimenti che deve porre in essere il titolare del deposito ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto e del certificato di prevenzione incendi;
- l'articolo 3 disciplina gli adempimenti del Comando ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- l'articolo 4 detta le disposizioni transitorie per i depositi i cui pareri di conformità siano stati presentati ai Comandi Provinciali prima dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento;
- l'articolo 5 prevede un'attività di monitoraggio effettuata da parte del Ministero dell'interno, al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina introdotta dal presente regolamento e di apportare le eventuali modifiche normative che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze di sicurezza pubblica.

Si fa presente, infine, che il provvedimento non è accompagnato dalla relazione tecnica in quanto dal regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'erario.

## RELAZIONE TECNICO - NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

#### a) necessità dell'intervento normativo

Il provvedimento si inquadra nelle previsioni della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi", che al numero 28 dell'allegato A introduce esplicitamente la previsione di *semplificazione del procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.*

Al riguardo occorre precisare che:

- per quanto riguarda il procedimento relativo alla denuncia di apparecchi a pressione, l'intervenuto recepimento della relativa direttiva comunitaria, avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che reca "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", ha assolto il vincolo di cui alla citata legge n. 340 del 2000;
- il campo di applicazione del provvedimento è limitato ai depositi che alimentano utenze che, per le loro caratteristiche, non rientrano tra quelle considerate pericolose ed elencate nel citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982. Tale limitazione è determinata dalla necessità di garantire un'effettiva semplificazione. Nel caso di depositi a servizio di attività pericolose, infatti, in ogni caso il responsabile è tenuto a seguire la procedura di controllo prevista per il caso generale; pertanto con riferimento a queste ultime fattispecie non sarebbe possibile l'estensione dell'intervento di semplificazione introdotto dal regolamento.

L'intervento normativo si rende necessario per semplificare, a favore dei proprietari dei depositi, il procedimento di prevenzione incendi che risulta piuttosto complesso considerata la portata ridotta, non superiore a 5 m<sup>3</sup>, dei depositi in esame che, peraltro, devono alimentare utenze che non presentino specifiche caratteristiche di pericolosità, ferma restando la previsione nel regolamento di procedure che garantiscono che i depositi operino nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

#### b) analisi del quadro normativo e dell'impatto normativo delle norme proposte

Il provvedimento riguarda, come già precisato, le procedure di controllo dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità non eccedente i 5 m<sup>3</sup>. Attualmente, il controllo di tali depositi è disciplinato dalle procedure disposte, anche per le altre attività pericolose, dalla legge 26 luglio

1965, n.966, recante "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento", dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente "Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dal d.P.R. 29 luglio 1982, n.577, concernente "Approvazione del regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio", e dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n.37 recante:"Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi".

Tali norme prevedono che i responsabili di tali attività chiedano ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco:

- il parere sul progetto del deposito;
- il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.

L'onere di tali servizi, per effetto dell'art. 4 della citata legge n. 966 del 1965, è a carico dei richiedenti.

Ai depositi cui si riferisce il presente provvedimento, non si applica l'articolo 2 del d.P.R. n. 37/1998, con la conseguente esclusione degli obblighi relativi all'esame del progetto di nuovo deposito.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La materia trattata dalla disciplina in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

**2. Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni**

Il provvedimento non si ritiene che incida sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, considerato che la materia disciplinata attiene a profili di sicurezza pubblica.

**3. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

a) individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo:

Nel provvedimento non sono state introdotte nuove definizioni normative.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni:

I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni subite dai medesimi.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti:

In considerazione delle finalità del testo, che introduce una disciplina specifica ed organica nell'ambito di un quadro generale che rimane vigente, non si è reso necessario ricorrere alla tecnica della novella.

d) individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti:

Il provvedimento non produce effetti abrogativi.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti**

Il provvedimento è diretto a disciplinare i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di GPL di capacità complessiva fino a 5 m<sup>3</sup>. Destinatari diretti del provvedimento sono gli enti e i privati titolari dei depositi di GPL di capacità non superiore a quella sopra riportata. Destinatari indiretti sono gli addetti del comando provinciale dei VV.F. che opera i controlli in fase di esame dei progetti.

### **b) Obiettivi e risultati attesi**

Obiettivo perseguito dalla normativa in esame è dato dalla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi, attuata attraverso l'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e la previsione della sola fase del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

### **c) Impatto diretto ed indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni**

Si premette che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi. Si fa presente inoltre che non incide su funzioni e compiti di altre Amministrazioni pubbliche. Il monitoraggio previsto all'articolo 5 del regolamento rientra nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero dell'interno.

### **d) Impatto sui destinatari diretti**

Ottenimento del certificato prevenzione incendi in tempi più brevi.

### **e) Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati**

Riduzione dei controlli del personale VV.F. e limitazione ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.